



CIRCOLARE 7/2023

Revoca delibera n. 4 del 06.10.2023 relativa alla verifica triennale sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente di cui all'art. 2 D.M. 47/2016.

Care Colleghe, Cari Colleghi

con la presente si comunica che il C.O.A. di Viterbo con delibera n. 23.1 del 10.11.2023, ha revocata la precedente delibera assunta in data 06.10.2023, con cui veniva avviato il procedimento di verifica di cui all'art. 2 del D.M. 47/2016 (Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione).

Alla luce di ciò non sussiste, allo stato, alcun obbligo di invio dell'autocertificazione ai fini della prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza della professione forense, il cui inoltro diviene pertanto, una mera facoltà, a discrezione di ciascun iscritto.

Ciò si è reso opportuno alla luce del parere n. 6 del 3 febbraio 2021, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che i C.O.A. circondariali non possano procedere alla verifica triennale della sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 47/2016, in assenza dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 5 del medesimo articolo, che dovrebbe riguardare l'adempimento collaterale e successivo rispetto alla verifica dell'esercizio effettivo della professione, ovvero sia il controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese a giustificazione del possesso dei requisiti richiesti dal medesimo D.M. in relazione alla verifica dell'esercizio effettivo della professione.

La norma prevede infatti che a mezzo di un decreto ministeriale all'uopo emanato, vengano stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individui, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione; in assenza di detto decreto i C.O.A. non possono procedere alla prodromica verifica.

Ad ogni modo, tenuto conto che l'emanazione del Decreto suddetto renderebbe -e renderà- doverosa da parte di ogni C.O.A. l'apertura del procedimento di verifica di cui all'art. 2 del D.M. 47/2016, e tenuto altresì conto dell'importanza per ogni iscritto di acquisire e/o mantenere i requisiti necessari a fornire la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza della Professione ai



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo, di cui all'art. 21 della Legge Professionale, si invitano tutti gli iscritti a regolarizzare e sanare eventuali inadempienze, rammentando la necessità del possesso dei seguenti congiunti requisiti:

- a) titolarità di una partita IVA attiva;
- b) disponibilità di un locale e di almeno un'utenza telefonica destinata all'esercizio della professione;
- c) titolarità di una P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine;
- d) adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale;
- e) avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

Si invitano pertanto tutti gli iscritti a comunicare eventuali dati non aggiornati (Partita IVA, R.C. Professionale, utenza telefonica etc.etc.) mediante accesso al portale "Riconosco", utilizzando il bottone "Variazioni Telematiche".

Si invitano inoltre gli iscritti, per cui ricorra una o più cause di esonero dalla prova del possesso dei suddetti requisiti di cui all'art 21 della Legge Professionale, fatta eccezione per gli iscritti all'Albo da meno di 5 anni per i quali non occorre comunicazione, a presentare al C.O.A. apposita istanza, ai fini del vaglio della dispensa, qualora sia presente una o più delle seguenti circostanze:

- A. essere componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo, durante il periodo della carica (art. 21 comma 6 L. n. 247/12);
- B. per le donne, essere in stato di maternità e nei primi due anni di vita della prole o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa (art. 21 comma 7 lett. a) L. n. 247/12);
- C. essere una/un avvocato vedovo o separato affidatario della prole in modo esclusivo (art. 21 comma 7 lett. a) L. n. 247/12);
- D. essere affetti o essere stati affetti da malattia che ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro (art. 21 comma 7 lett. b) L. n. 247/12);
- E. svolgere comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza (art. 21 comma 7 lett. c) L. n. 247/12).

L'invio della dichiarazione con contestuale richiesta di esonero ai sensi dell'art. 21 L. n. 247/12 potrà essere inoltrata attraverso il portale "Riconosco" oppure in via alternativa:



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

- potrà essere stampata in formato pdf e, una volta firmata digitalmente in formato PADES, caricata nel gestionale attraverso l'apposita funzione e inviata mediante il pulsante "Invia alla Segreteria dell'Ordine";
- potrà essere stampata e firmata analogicamente, scansionata e inviata mediante lo stesso pulsante "Invia alla Segreteria dell'Ordine"; in tale caso occorre allegare un documento di identità.

Per quanto concerne il requisito dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal C.N.F., vi invitiamo a verificare tramite accesso alla piattaforma Riconosco la situazione personale dei crediti formativi acquisiti, precisando che in tale sezione troverete solamente i crediti ottenuti mediante la partecipazione ad eventi realizzati direttamente dall'Ordine e, più in generale, quelli in cui la partecipazione sia stata rilevata mediante il lettore/rilevatore di presenza (c.d. badge).

Vi invitiamo, altresì, a caricare, sempre mediante accesso alla piattaforma Riconosco, nella sezione "crediti esterni", tutti gli ulteriori crediti formativi che risultano da certificati cartacei o attestati di partecipazione in vostro possesso, senza necessità di consegna o comunicazione al C.O.A.

Ad ogni modo, tenuto conto della grave crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, che ha duramente colpito l'Avvocatura e rallentato, tra le altre, anche l'attività di formazione, vi rappresentiamo che il C.O.A., in via del tutto eccezionale, solo in virtù della difficile situazione venutasi a creare per gli anni 2020-2021-2022 ed al fine di consentire agli iscritti di poter accrescere la propria formazione e quindi recuperare l'aggiornamento che non è stato possibile acquisire a causa dell'emergenza sanitaria, nel ribadire e sottolineare l'importanza della formazione, ha stabilito nel corso della seduta del 10.11.2023 che sarà possibile imputare i crediti che verranno acquisiti sia in presenza, sia in modalità di formazione a distanza e/o e-Learning entro il 31.12.2024 alle annualità pregresse, andando così a regolarizzare e recuperare i crediti formativi eventualmente mancanti per gli anni 2020/2021/2022 (n. 5 per l'anno 2020, n. 15 per l'anno 2021, n. 15 per l'anno 2022, di cui n. 3 per ciascun anno in materia obbligatoria).

Resta inteso che l'anno 2023 è esentato da tale possibilità di recupero (motivo per cui entro il 31.12.2023 dovranno essere acquisiti da ogni iscritto n. 15 crediti di cui 3 in materia obbligatoria) e che per l'anno 2024 (che dovrebbe essere il primo anno del triennio formativo 2024/2026 in cui dovrebbero essere acquisiti n. 60 crediti di cui n. 9 in materia obbligatoria) dovrà essere, comunque,



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

rispettato l'obbligo formativo annuale che prevede, in ogni caso, l'acquisizione di 15 crediti formativi di cui almeno 3 in materia obbligatoria.

Si resta completa disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Il Presidente

Avv. Caterina Boccolini